Pubblicato il 12/06/2019

N.00237 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 00820/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2019, proposto da

Antonio Genovese, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Costabile non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale n. 15612 del 19/12/2018, emesso dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8 - PSR 14/20 Competitività, Assunto il 18 dicembre 2018 al NRD Dipartimento n. 8, avente ad oggetto il PSR Calabria 2014/2020, Pacchetto Aggregato- interventi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 - “Investimenti nelle aziende agricole”, “Investimenti per la gestione della risorsa

idrica da parte delle aziende agricole", "Investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole"- Approvazione Graduatoria definitiva;
del Verbale di Riesame del 19.04.2018;
del DDG n. 9836 del 7 settembre 2017 della Regione Calabria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate nel ricorso possono essere soddisfatte con la immediata fissazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
Considerato, altresì, di dover ordinare la notifica del ricorso ai controinteressati, da effettuare, ove ritenuto, per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:
1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … dell'allegata graduatoria;
5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del

numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", dei motivi aggiunti, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento,

con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ordina l'integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 24 settembre 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO